Associazione di Promozione Sociale "CIVILINO" Viale Francesco Giontella c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra CF: 94154760543

CF: 94154/60545



Registrato al N.1890 Mod. 3°, in data 02 marzo 2016

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Civilino"

ART. 1 (Denominazione e sede)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, della Legge n. 383/2000 e ss. mm. e ii., è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata:

"Civilino"

con sede in (06083) Bastia Umbra (PG), Viale Francesco Giontella - c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, previa delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sedi operative senza alcune modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità)

L'Associazione **"Civilino"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi.

L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- a) formazione in materia di Protezione Civile e sicurezza;
- b) sensibilizzazione e informazione in materia di Protezione Civile e sicurezza:
- c) promozione della cultura della Protezione Civile e sicurezza;
- d) sensibilizzazione e informazione in materia di tutela della legalità;
- e) sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione e resilienza e promozione della cultura della cittadinanza attiva;
- f) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- g) educazione ambientale;
- h) educazione alimentare;
- collaborazione e consulenza con gli organi istituzionali e altri enti inerenti ai propri scopi sociali.

ART. 3 (Attività)

L'Associazione realizza i propri scopi esercitando le seguenti attività:

- a) Allestimento di esposizioni e stand informativi;
- b) Promozione e gestione di manifestazioni aggregative o di animazione sociale, aventi carattere di informazione e di intrattenimento anche con l'utilizzo di mascotte;
- c) Attività di formazione e informazione rivolta alla cittadinanza e alla popolazione scolastica presso strutture scolastiche di ogni ordine e grado e strutture di ogni altro tipo;
- d) Attività volte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente ed all'educazione ambientale;
- e) Partecipazione e promozione, come Associazione, a manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, eventi e tornei sportivi, scambi nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento in relazione alle proprie finalità statutarie;
- f) Cura dell'edizione di stampe periodiche e non, ovvero pubblicazioni tematiche, su qualsiasi supporto (ad es. web, carta stampata, periodici, libri, riviste, ...);
- g) Progettazione, produzione e distribuzione di gadget e materiale informativo, anche attraverso il ricorso a fornitori esterni:
- h) Creazione e gestione di siti web ovvero di "pagine" o "gruppi" nei social network;
- i) Iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- i) Collaborazione con mezzi mediatici;
- k) Collaborazioni e/o consulenze con altre Organizzazioni ovvero Enti pubblici o privati;
- Ogni altra attività di carattere sociale e culturale nel territorio nazionale e internazionale, ivi
 compresa la partecipazione a progetti culturali, didattici o di qualunque altra natura, nonché
 la partecipazione a bandi di carattere locale, nazionale, europeo o extra-europeo.

L'esercizio delle predette attività comprende ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, tra cui la facoltà di stipulare convenzioni ovvero contratti con Enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento delle predette finalità.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; costituire appositi comitati per l'organizzazione di determinate attività;

promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, in maniera ausiliaria e sussidiaria, e strumentali ai fini istituzionali.

ART. 4 (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e accettino il presente Statuto.

Sono altresì ammesse all'Associazione tutte le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante, designato al momento dell'iscrizione. Le stesse organizzazioni possono sostituire il loro rappresentante dandone comunicazione all'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo (più avanti chiamato, per brevità, CD). Il diniego va motivato e deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote potranno essere diversificate tra persone fisiche e società, enti, organizzazioni, ecc.

Vi sono n. 2 categorie di soci:

fondatori (hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione);

ordinari (versano annualmente la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, potendo usufruire dei servizi che l'Associazione offre e partecipare alle attività che vengono da essa organizzate).

Sono inoltre sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

L'Associazione prevede una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno i seguenti **diritti**:

- elettorato attivo e passivo nell'ambito degli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- svolgere il lavoro comunemente concordato;
- rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, purché preventivamente autorizzata dal CD.

I soci hanno i seguenti **doveri**:

- versare nei termini la quota sociale e altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative;
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto nonché del regolamento interno.

ART. 6 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al CD, con preavviso di almeno giorni 8 (otto).

ART. 7 (Esclusione del socio)

Sono esclusi dall'Associazione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e del regolamento interno.

L'esclusione è deliberata dal CD e deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile, con voto segreto e dopo avere preso atto delle eventuali giustificazioni dell'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, il socio escluso può, nel termine di giorni 30, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

È in ogni caso ammesso ricorso al Giudice ordinario.

ART. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario
- d) Per esclusione (art. 7).

La perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal CD.

ART. 9 (Organi sociali e cariche elettive)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) II Presidente;
- d) II Vice Presidente;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Segretario;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

ART. 10 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il tesseramento nell'anno in corso.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea, in via straordinaria, viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Al fine di convocare l'Assemblea, il CD si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo di posta ordinaria, elettronica o altro mezzo telematico, purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, ovvero mediante consegna a mano, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio italiano.

Oltre che nelle forme ordinarie, l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi altresì, laddove le circostanze concrete lo consentano, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nomina i Consiglieri;
- Nomina i Probiviri;
- Discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- Ratifica il programma generale annuale di attività predisposto dal CD;
- Approva il regolamento interno predisposto dal CD per il funzionamento dell'Associazione;
- Ratifica il provvedimento di espulsione dei soci adottato dal CD ai sensi dell'art. 7;
- Delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- Delibera sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;

 Discute e decide su quant'altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal CD.

L'**Assemblea straordinaria** ha i seguenti compiti:

- Delibera sulla modifica dello Statuto:
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 12 (Validità Assemblee)

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti, ai quali si procede per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il *quorum* costitutivo, l'Assemblea potrà essere nuovamente convocata e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. L'Assemblea straordinaria scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio, con delibera adottata col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Se prevista anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria sono ammesse le deleghe nel numero massimo di 1 (una) delega per ciascun socio delegato.

Le deliberazioni, a esclusione di quelle aventi a oggetto materie per le quali debba essere convocata l'Assemblea straordinaria, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla medesima. In ogni caso sono fatti salvi i quorum, costitutivi e deliberativi, richiesti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

ART. 13 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente del CD.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il CD è composto da un minimo di n. 9 (nove) a un massimo di n. 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il CD è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, purché si possa dar prova dell'avvenuto ricevimento, è fatta a mezzo di posta ordinaria, elettronica o altro mezzo telematico, ovvero mediante consegna a mano almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il primo Consiglio Direttivo, e le relative cariche, verrà nominato nell'atto costitutivo.

ART. 15 (Validità Consiglio Direttivo)

Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle deliberazioni, il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi salvo i casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il CD può riunirsi altresì nelle forme di cui all'art. 10, u. c., del presente Statuto.

Le deliberazioni possono essere adottate anche nelle forme di cui all'art. 12, u. c., del medesimo Statuto.

ART. 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il CD è investito dei più ampi poteri atti alla gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia demandato per Legge o per Statuto all'Assemblea. In particolare:

- Nomina e revoca il Presidente;
- Nomina e revoca il Vice Presidente;
- Nomina e revoca il Segretario;
- Nomina e revoca il Tesoriere;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- Presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- Instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17 (Durata Consiglio Direttivo)

II CD dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 18 (Perdita di uno o più consiglieri)

Qualora venga a mancare, anche a seguito di dimissioni inviate al CD a mezzo di posta ordinaria, raccomandata, elettronica o altro mezzo telematico, purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, uno o più consiglieri, il CD provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti, sulla base della loro disponibilità e competenza. Allorché tale graduatoria fosse esaurita e il consiglio direttivo non abbia più il numero minimo di consiglieri previsti all'art.14, indice elezioni suppletive per i membri da inserire in sostituzione di quelli venuti meno. Tale surroga viene ratificata nella prima Assemblea dei soci utile. In ogni caso non può farsi ricorso all'istituto della cooptazione.

ART. 19 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e presiede il CD e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il CD in caso di convocazioni sia ordinarie che straordinarie.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CD. Qualora il CD, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 20 (Tesoriere)

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal CD. Il Tesoriere, su delega del CD, è attributario del potere di operare con le banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente alle mansioni affidatagli dagli organi statutari. Ha firma congiunta con il Presidente del CD.

ART. 21 (Segretario)

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del CD e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Dai verbali sottoscritti dal Segretario e dal Presidente devono evincersi le deliberazioni assembleari e quelle del CD.

ART. 22 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del CD e di Revisore dei Conti.

Al Collegio dei Probiviri sono attribuiti i seguenti compiti:

- Decisione, senza formalità di rito, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- Parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi di cui all'art. 7.

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi annuali dei simpatizzanti;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, dell'Unione Europea, di Organismi Internazionali e di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi di soggetti privati;
- e) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- k) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 24 (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative

all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal CD e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto; viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Entro il 30 aprile di ogni anno (o comunque entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente), il CD presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART. 25 (Fondo comune)

I contributi degli associati e i proventi delle attività dell'Associazione, nonché i beni acquistati con i predetti contributi e proventi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 12, 5° comma.

In tal caso, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a fini di utilità sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o ispirata a principi di solidarietà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per tutto ciò che non vi viene espressamente previsto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Bastia Umbra, lì 15 febbraio 2016

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 15/02/2016 all'unanimità dei presenti